

AGEVOLAZIONI

Operative le modifiche per le OP ortofrutta

di **Luigi Scappini**

Per effetto di quanto previsto dall'**articolo 5 D.M. n. 9628 del 05.10.2018**, sono **operative**, con effetti decorrenti dal **1° gennaio 2019**, le **modifiche** apportate al **D.M. 5927/2017**, relativo alle disposizioni nazionali per il riconoscimento e il controllo delle **organizzazioni di produttori** (di seguito "**OP**") del settore **ortofrutticolo**, nonché dei connessi **fondi di esercizio** e **programmi operativi**.

Tale decreto deriva dalla previsione di cui all'**articolo 152 Regolamento n. 1308/2013**, con cui è previsto che i singoli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le OP che sono costituite su iniziativa dei produttori.

Come noto, con le **OP** e le **AOP (associazioni di OP)**, il Legislatore comunitario e di riflesso quello nazionale, si pone l'obiettivo di **concentrare l'offerta dei prodotti** e in tal modo porre rimedio alle evidenti e persistenti problematiche strutturali, consistenti nelle ridotte dimensioni aziendali.

Le **OP** si caratterizzano per avere dei **limiti minimi dimensionali**, espressi in termini di **soci aderenti** e di **VPC**, il **valore della produzione commercializzata**.

Con il **D.M. 9628/2018**, il Mipaaf interviene sull'**articolo 9**, relativo alle caratteristiche che debbono avere i **soci non produttori, eliminando**, nello specifico, la precedente **previsione** di un **tetto** massimo di **quote** o **capitale** potenzialmente sottoscrivibili da tale categoria sociale, individuato nel 10%.

Per effetto delle modifiche apportate, i soci non produttori non hanno più un limite massimo di quote o capitale detenibile, mentre **resta fermo il limite**, da prevedersi statutariamente, rappresentato nel **10% dei diritti di voto**.

Inoltre, a tale categoria societaria è sempre inibita la **votazione** relativa al fondo di esercizio e, inoltre, non devono svolgere **attività concorrenziali** con quelle della OP.

Questi vincoli, tuttavia, non operano nel momento in cui sia espressamente prevista l'**esclusione dei soci non produttori** dalla composizione degli organi societari e da tutte le decisioni inerenti il riconoscimento e le attività a esso legate.

Altra modifica è quella che riguarda le **deroghe** alla **commercializzazione diretta**, contenute nell'**articolo 5 D.M. 5927/2017**; infatti, adesso è introdotta la **possibilità** di

commercializzazione diretta o a mezzo di **altra OP**, di un **quantitativo marginale** o di **prodotti** che per caratteristiche intrinseche o, e qui è la novità, per la loro **produzione limitata**, **non** rientrano di norma tra le **attività commerciali** della OP, fermo restando sempre il tetto del 25% della produzione complessiva.

Fulcro delle OP sono i **programmi operativi**, disciplinati dall'**articolo 16** per quanto attiene le eventuali **modifiche** che in **corso d'anno** possono riguardare, tra gli altri, l'inserimento o la sostituzione di nuove misure o azioni, l'attuazione parziale dei programmi, la modifica del VPC in ragione di errori palesi o, ancora, l'aumento dell'importo iniziale del fondo di esercizio, nel limite, comunque, del 25% dell'importo inizialmente approvato.

Queste modifiche in corso d'anno devono essere **preventivamente approvate**; **tuttavia**, per effetto delle novità introdotte con il **D.M. 9628/2018**, limitatamente agli **interventi**, le OP possono, sotto la **propria responsabilità** e previa immediata comunicazione alla Regione competente, operare le modifiche richieste **anteriormente** alla **preventiva autorizzazione**.

Il nuovo **comma 12** dell'**articolo 16**, prevede che nel contesto di un'azione che ha già ricevuto l'approvazione, gli interventi con valori massimi e importi forfettari stabiliti, possono subire modifiche, nei limiti del 25% come previsto dal **comma 8, lett. c)**, senza necessità che vi sia una preventiva approvazione, a condizione, tuttavia, che ne venga informata la Regione e l'Organismo pagatore.

I **programmi operativi delle OP** possono prevedere varie forme di intervento quando si è in presenza di uno **stato di crisi** nel settore e a tal fine è loro concesso perseguire varie **azioni a tutela e supporto dei propri soci**, in particolare l'attuazione di investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi di prodotti immessi sul mercato, la promozione e comunicazione, il reimpianto di frutteti in caso di obbligo di estirpazione per ragioni di natura sanitaria o fitosanitaria, il ritiro dal mercato dei prodotti e l'assicurazione sulle perdite commerciali subite dalla OP per calamità naturali, avversità atmosferiche o infestazioni parassitarie.

A partire **dal 2019**, per effetto delle modifiche apportate, le OP potranno, inoltre, intervenire con un **sostegno** per le **spese amministrative**, di **costituzione** di **fondi di mutualizzazione** e contributi finanziari per la costituzione degli stessi, nonché con attività di **fornitura** di **servizi di coaching** ad altre OP, AOP e singoli produttori.

Da ultimo, si segnala come con l'**articolo 3** venga previsto che per i **programmi poliennali** presentati nel corso del **2018**, nonché per le modifiche presentate sempre nel corso del 2018 e relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini ordinari di cui all'**articolo 16** sono così modificati:

- le **domande** per l'**approvazione** del piano poliennale devono essere presentate entro il **19 ottobre** dell'anno precedente a quello di realizzazione, ed entro il termine del **20 novembre** successivo le domande devono essere **inserite** nel **Sian** e

- le domande di **modifica dei programmi poliennali** devono essere presentate entro il **19 ottobre** di ogni anni ed entro il 20 novembre successivo devono essere inserite nel Sian.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
**LA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA –
CORSO AVANZATO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)